



Città di Caserta

GESTIONE ORDINANZE SINDACALI

ORDINANZA SINDACALE n. 70 del 05/12/2020

**OGGETTO: Misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.**

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virusCOVID-9, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilità' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) secondo cui “(omissis)1... con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio

Documento firmato digitalmente

“alto” di cui al citato documento di Prevenzione. (omissis).4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: (omissis)f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza.” e, precisamente, il punto 1.2. “con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E’ dato mandato alle AA.SS.LL .territorialmente competenti - con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente -ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio; 1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 92 del 23 novembre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica dei servizi e della scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria “ ed in particolare i seguenti punti:

1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E’ demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza,

Documento firmato digitalmente

l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

1.2. per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari. E' dato altresì mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28/11/2020 “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 ed in particolare l'art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2 che stabilisce “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/12/2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Dicembre 2020, nella quale si stabilisce, tra l'altro, che la Regione Campania viene inserita in “ zona arancione ”;

VALUTATO CHE :

- con nota dell'ASL Caserta del 3/12/2020 sono stati comunicati all'Ente i risultati dei tamponi antigenici effettuati sulla platea scolastica della città di Caserta , per un totale di 507 tamponi , con esiti negativi, così ripartiti: docenti n. 150 – conviventi docenti n. 29– personale ATA n. 19 – conviventi personale ATA n. 4 – studenti n. 174 – genitori o familiari n. 201.

- il dato trasmesso a questo Ente, dall'ASL di Caserta, non è uno screening significativo rispetto ad una platea scolastica che, per le scuole di competenza comunale, vede l'iscrizione di oltre 6.000 alunni, numero al quale aggiungere il corpo insegnante (poco più di 700 unità) ed il personale ATA (poco più di 500 unità), inoltre non fa comprendere se tale screening sia stato effettuato su un campione di popolazione scolastica frequentante le scuole di competenza comunale o quelle di competenza provinciale;

- dai dati giornalieri messi a disposizione dall'ASL di Caserta sull'evoluzione del contagio da COVID-19, si registra una curva epidemica in città ancora alta, con un numero di casi positivi, alla data del 5/12/2020 (ore 11:00), pari a 817; tal dato, pur essendo in miglioramento rispetto a quello delle settimane precedenti, conferma ancora le condizioni critiche in materia di igiene e sanità pubblica nella città di Caserta e fanno comprendere che i provvedimenti

Documento firmato digitalmente

restrittivi fin qui adottati (ordinanze comunali, regionali e DPCM) hanno consentito un significativo miglioramento della curva epidemiologica;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

DATO ATTO CHE:

ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

ORDINA

Con decorrenza dal 7 Dicembre 2020 e fino al 22/12/2020, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, sono individuate le seguenti misure:

1) la sospensione delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe della scuola primaria;

2) restano consentite, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte del Dirigente scolastico delle specifiche condizioni di contesto.

3) La possibilità delle attività di cui al punto 1) della presente ordinanza, potrà essere consentita solo dopo che l'ASL di Caserta, oppure le Direzioni Scolastiche pubbliche e private abbiano fatto pervenire a questo Ente i dati relativi ai risultati dello screening sanitario effettuato, su base volontaria, ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020 e n. 93 del 28/11/2020;

4) La ripresa delle attività scolastica in presenza, valutato lo screening sanitario pervenuto a questo Ente, sarà comunque condizionata a:

- uno screening quindicinale, su base volontaria, tramite distretto sanitario o tramite laboratorio privato autorizzato, previsto per alunni, famiglie degli alunni, personale docente e non docente, i cui dati andranno trasmessi a questo Ente tramite posta elettronica certificata, e se ritenuti significativi, rispetto alla platea scolastica della singola scuola, saranno valutati ed eventualmente oggetto di provvedimento autorizzativo.**

- un report settimanale, da parte dei Dirigenti Scolastici delle Scuole pubbliche e private, relativamente alle presenze di alunni e personale docente in classe, indicando la percentuale degli assenti giornalieri e tali dati dovranno essere trasmessi al Comune di Caserta tramite posta elettronica certificata.
- una sanificazione della struttura scolastica, con cadenza settimanale, e relativa trasmissione dell'attestazione di sanificazione, tramite posta elettronica certificata.

Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, per quanto riguarda la scuola primaria (esclusa la classe prima), secondaria di primo grado e di secondo grado restano ferme le disposizioni di cui all'Ordinanza Regionale n. 93 del 28/11/2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020.

DISPONE INOLTRE

- che il presente provvedimento venga pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, all'Ufficio Scolastico Provinciale, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Caserta, al Settore Pubblica Istruzione del Comune di Caserta, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al C.O.C.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo della Regione Campania al termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.